



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

UTILIZZO DELL' INFORMATICA NELLA PROFESSIONE ASPETTI TECNICI E LEGALI

Milano, 29 settembre 2011

(Avv. Prof. Pierluigi Perri)



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

CHI SONO

Socio fondatore dello studio legale Monducci Perri Spedicato & Partners.

Dottore di ricerca in Informatica giuridica e diritto dell'informatica.

Ricercatore in Informatica giuridica presso l'Università degli Studi di Milano.

Professore aggregato di Informatica giuridica avanzata presso l'Università degli Studi di Milano.

Membro del comitato scientifico di AIPSI e IISFA.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Professioni che si incontrano

- Il binomio avvocato<->ingegnere è sempre più frequente
- Diritto penale
 - Computer crimes (l. 48/08)
 - Computer forensics (l. 48/08)
 - Responsabilità penale delle imprese (D.Lgs. 231/01)
- Diritto civile
 - Contrattualistica
 - Relazioni tecniche per contenziosi o arbitrati
 - Diritto d'autore e proprietà industriale (l. 633/41 e d.lgs. 30/05)
 - Privacy (D. Lgs. 196/03)
- Diritto amministrativo
 - C.A.D. (D.Lgs. 82/05)
- Diritto del lavoro
 - Controllo del dipendente (l. 300/70)



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

INGEGNERE = CONSULENTE



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Computer crimes

- Scoprirete che:
 - Il concetto di “sicurezza” per il giurista è molto diverso da quello di “sicurezza” per l’informatico
 - Quelli che vengono definiti computer crimes sono solo una parte dei delitti informatici previsti dal nostro ordinamento
 - Il diritto insegue (a fatica) il progresso tecnologico
 - La giurisprudenza sul tema non è direttamente proporzionale alla crescita del fenomeno

Seminario

La legge 547/93

- Per la prima volta viene sanzionato l'accesso abusivo ad un computer, sistemi software o telematici, con pene che vanno da uno a quattro anni di reclusione.
- Se dal reato deriva anche il danneggiamento del sistema, o la distruzione dei dati in esso contenuti, le pene vanno dai tre agli otto anni di reclusione.
- Riconosciuto il diritto alla riservatezza informatica.
- Natura di documento informatico ai supporti di qualunque specie contenenti dati, informazioni o programmi.
- Nuove norme del codice di procedura penale che prevedono la possibilità di effettuare intercettazioni informatiche o telematiche (266 bis c.p.p.).



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

La Convenzione di Budapest

- La Convenzione del Consiglio di Europa sulla Criminalità informatica (STE n. 185) è stata sottoscritta a Budapest il 23.11.2001 da 30 paesi, tra cui l'Italia.
- La Convenzione è stata poi ratificata da 5 Stati, per cui è divenuta esecutiva nel luglio del 2005.
- Ha previsto l'introduzione di specifiche norme per contrastare la criminalità informatica e per la raccolta, conservazione, analisi e presentazione in giudizio delle fonti di prova digitale.
- È entrata nel nostro ordinamento con la legge 18 marzo 2008, n. 48.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Norme rilevanti

- Art. 615-ter c.p.
- Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Aggravanti

- La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
 - 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
 - 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
 - 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in essi contenuti.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Alcuni casi giurisprudenziali

- Sentenza Cass. 4 ottobre - 14 dicembre 1999, n. 3067 (Sez. VI Penale)
- Il fatto: Un dipendente della società X di Brindisi effettuava chiamate intercontinentali da telefoni dell'azienda non abilitati alle chiamate verso l'esterno, "mediante la rapida digitazione di alcune cifre nel breve periodo intercorrente tra la selezione del "numero breve" e l'invio automatico delle cifre corrispondenti al numero stesso". Ciò aveva comportato un danno per la società quantificabile in oltre cento milioni delle vecchie lire.

Seminario



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Il “sistema informatico”

- “[...] l’espressione ‘sistema informatico’ contenga in sé il concetto di una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche. Queste ultime, come si è rilevato in dottrina, sono caratterizzate dalla registrazione (o ‘memorizzazione’), per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di dati, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit) numerici (‘codice’), in combinazioni diverse: tali ‘dati’, elaborati automaticamente dalla macchina, generano le informazioni costituite ‘da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di attribuire un particolare significato per l'utente ‘)’”.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Il “domicilio informatico”

- “[...] D’altra parte, con il riferimento al ‘domicilio informatico’, sembra che il legislatore abbia voluto individuare il luogo fisico - come sito in cui si può estrinsecarsi la personalità umana nel quale è contenuto l'oggetto della tutela (qualsiasi tipo di dato e non i dati aventi ad oggetto particolari contenuti), per salvaguardarlo da qualsiasi tipo di intrusione (ius excludendi alios), indipendentemente dallo scopo che si propone l’autore dell’abuso”.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

La “misura di sicurezza”

- “[...] Ma deve ritenersi che, ai fini della configurabilità del delitto, assuma rilevanza qualsiasi meccanismo di selezione dei soggetti abilitati all’accesso al sistema informatico, anche quando si tratti di strumenti esterni al sistema e meramente organizzativi, in quanto destinati a regolare l’ingresso stesso nei locali in cui gli impianti sono custoditi”.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

La conclusione

- “[...] è rimasto accertato che, nella specie, sia la rete telefonica di cui si serve la "X" di Brindisi, sia il centralino telefonico della filiale costituiscono un sistema che si avvale di tecnologie informatiche secondo quanto descritto nelle pagine 4 e 5 dell'ordinanza impugnata, nelle quali si precisa che: 1) la trasmissione delle conversazioni in rete avviene con sistema elettronico che consente il trasporto dei segnali (bit) in forma numerica (sistema digitale) mediante automatica codificazione e decodificazione (registrando tali dati in memorie su supporti adeguati); 2) il centralino è protetto da misure di sicurezza costituite dal blocco della selezione internazionale; 3) la "X" opera un trattamento automatico delle informazioni afferenti ai cosiddetti ‘dati esterni’ al flusso delle conversazioni, che vengono registrati e (all'occorrenza) stampati su tabulati da cui è dato desumere il nome dell'abbonato chiamante, il numero dell'abbonato chiamato, il numero degli scatti, la data, l'ora e l'inizio della chiamata). E [...] in base alle suesposte considerazioni si è verificato un abusivo accesso - rilevante penalmente ex art. 615 ter c.p. - nei sistemi informatici di pertinenza della "X" da parte degli indagati, allo scopo di commettere l'ulteriore reato di frode informatica[...].”



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Il “superamento” delle misure di sicurezza

- “Perchè sussista il crimine ex art. 615-ter è necessario che il sistema informatico o telematico sia protetto da misure di sicurezza che qualcuno abbia neutralizzato” (Cass. 6549/07).



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Il penetration testing

- Cose alle quali prestare attenzione:
 - consenso dell'avente diritto
 - liberatoria
 - specificazione delle modalità
 - report dettagliato
 - SOLO in orario di lavoro

Seminario



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Altre fattispecie

- Detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso (615-*quater* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (615-*quinquies* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-*bis* c.p.);
- Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (617-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati, programmi e sistemi informatici e telematici (635-*bis, ter, quater, quinquies* c.p.);
- Frodi informatiche (640-*ter* c.p.);
- Sfruttamento sessuale dei minori (600-*ter, quater* c.p.).



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

La truffa ai danni di Vodafone

- Sentenza Cass. 31 luglio 2003, n. 32440 (Sez. II Penale)
- Il fatto: Un soggetto acconsentiva a ricaricare il proprio numero di cellulare e quello di altri con dei numeri di ricarica venduti a prezzo inferiore (circa la metà) rispetto al costo normale da persona sconosciuta.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento

- Il S.C. ritiene che il fatto in questione “integra [...] gli estremi del reato previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 1991, numero 143, convertito in legge 197/91.
- Tale norma stabilisce, infatti, che «Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000».
- Ebbene, non v'è dubbio alcuno che la tessera Omnitel in questione costituisca un «documento analogo alle carte di credito o di pagamento, che abilita alla prestazione dei servizi telefonici»,- mentre è altrettanto certo che l'originario truffatore e l'imputato (a titolo di concorso con il primo avendo accettato l'offerta di acquisto del servizio a metà prezzo) l’abbiano indebitamente utilizzata; tale utilizzazione, peraltro, è indebita in quanto la tessera in questione era stata fraudolentemente sottratta a chi la deteneva legittimamente.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Accesso abusivo e detenzione di codici d'accesso?

- “[...]si osserva che - ad avviso di questo Collegio - è corretta la decisione del Tribunale di Torino, secondo il quale nessuno di tali due reati è stato commesso dall'imputato.
- Questi, infatti, non si è introdotto abusivamente nel sistema, ma si è limitato a utilizzare il numero segreto riportato nella carta Omnitel, indebitamente ottenendo (in violazione dell'articolo 12 del decreto legislativo numero 143/91, citato) la prestazione di servizi telefonici ai quali non aveva diritto.
- Né la condotta di chi ha rubato una carta telefonica e la utilizza è in qualche modo assimilabile a quella degli hackers, per contrastare i quali sono state introdotte le norme in esame: nella prima ipotesi, infatti, l'agente non si introduce abusivamente in un sistema informatico, sia perché - come ha ben evidenziato il Tribunale di Torino - si ferma ai margini dello stesso, sia perché utilizza proprio quel mezzo che il gestore del sistema informatico ha previsto per il compimento di quell'operazione”.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Quando l'ingegnere incontra l'avvocato

- In moltissime controversie, oggi, si rende necessaria la presenza di un perito/consulente che affianchi l'avvocato;
- Trattandosi di materia “a cavallo” tra il tecnico e il giuridico, è richiesta la conoscenza di entrambe le materie (con ovvia predilezione di una di esse);
- Ogni percorso formativo sulle indagini informatiche, infatti, prevede sia moduli tecnico/informatici sia moduli giuridici;
- Non basta saper scovare, analizzare e conservare una fonte di prova, bisogna anche saperla spiegare ai giudici;
- Bisogna comprendere che la fonte di prova informatica, comunque, è immersa in un quadro probatorio complessivo.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Breve excursus di diritto

- Una prova è “qualunque strumento, metodo, persona, cosa o circostanza che possa fornire informazioni utili per risolvere l’incertezza intorno alla verità o falsità degli enunciati fattuali” (Taruffo);
- Nel diritto processuale penale più che di “prova” in senso lato si parla di “fonte di prova”, consistente in “tutto ciò che è idoneo a fornire risultati apprezzabili per la decisione del giudice” (Tonini);
- “L’indizio è il procedimento mediante il quale, partendo da un fatto provato, si ricava, mediante massime di esperienza o leggi scientifiche, l’esistenza di un fatto storico da provare” (Tonini);
- Nell’impiego dei mezzi di prova potrebbe rendersi necessario utilizzare degli apparati conoscitivi (principi e metodologie scientifiche, tecnologie, apparecchiature) che non sono patrimonio del sapere comune e richiedono perciò il ricorso ad un esperto...cioè VOI.

La prova scientifica

- Quando la prova verte su un fatto da leggi scientifiche e/o tecniche specialistiche per le quali è necessario ricorrere ad un esperto, si versa nel campo della prova scientifica.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Le prescrizioni del Legislatore

- Con la legge 4 aprile 2008 n. 48 sono stati introdotti all'interno del codice di procedura penale alcuni principi fondamentali per il trattamento dei dati digitali a fini probatori
- Restano alcune zone d'ombra sui metodi per una corretta individuazione, raccolta, analisi e valutazione in giudizio delle digital evidence.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Ispezioni

- 244 c.p.p. (Casi e forme delle ispezioni).
- 1. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
- 2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, **anche in relazione a sistemi informatici o telematici**, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la **conservazione** dei dati **originali** e ad **impedirne l'alterazione**.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Perquisizioni

- 247 c.p.p. (Casi e forme delle perquisizioni).
- 1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione locale.
- 1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, **ancorché protetto da misure di sicurezza**, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la **conservazione** dei dati **originali** e ad **impedirne l'alterazione**.
- 2. La perquisizione è disposta con decreto motivato.
- 3. L'autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Sequestri

- Art. 254-bis c.p.p. (Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni).
- 1. L'autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su **adeguato supporto**, con una procedura che assicuri la **conformità** dei dati acquisiti a quelli **originali** e la loro **immodificabilità**. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di **conservare e proteggere adeguatamente** i dati originali.

INGEGNERE = UTENTE



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Privacy e sicurezza

- La normativa vigente in materia di sicurezza ha risentito, in particolare, dell'influsso di tre elementi: lo Standard BS7799, la Direttiva 2002/58/CE e le linee guida OCSE/OECD per la sicurezza dei sistemi informativi e delle reti di telecomunicazioni, per cui ha fissato quattro principi basilari:
 - Pertinenza
 - Custodia
 - Controllo
 - Separazione



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Obblighi di sicurezza

- I principi che stanno alla base delle misure di sicurezza sono racchiusi nell'art. 31 del Codice, che recita:
- “I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

I parametri individuati dal Legislatore per le misure “idonee”

Seminario

- 1) Progresso tecnico;
- 2) Natura dei dati;
- 3) Specifiche caratteristiche del trattamento.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Le sanzioni

- Art. 15
- Danni cagionati per effetto del trattamento
- 1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
- 2. (omissis)



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Un altro ambito di applicazione?

- Art. 32 C.A.D. “Obblighi del titolare e del certificatore”
 1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma .



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Misure minime di sicurezza

- “Il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti dall’art. 31”



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Le due grandi famiglie

- Trattamento con strumenti elettronici
 - art. 34 e Allegato B al D.Lgs. 196/03
- Trattamento senza strumenti elettronici
 - art. 35 e Allegato B al D.Lgs. 196/03



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Trattamento con l'ausilio di strumenti elettronici

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
- h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Trattamento senza l'ausilio di strumenti elettronici

- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
- b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Semplificazioni

- 1-bis.(1) Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, **la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione**, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell' articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Semplificazioni

- 1-ter.(1) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, **i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati.** In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Corretto uso della posta elettronica e di internet

- Spetta ai datori di lavoro assicurare la funzionalità e il corretto impiego degli strumenti informatici da parte dei lavoratori, definendone le modalità d'uso nell'organizzazione dell'attività lavorativa, tenendo conto della disciplina in tema di diritti e relazioni sindacali;
- Spetta sempre ai datori di lavoro adottare idonee misure di sicurezza per assicurare la disponibilità e l'integrità di sistemi informativi e di dati, nonché per prevenire utilizzi indebiti che possono essere fonte di responsabilità;



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

- L'utilizzo di Internet da parte dei lavoratori può formare oggetto di analisi, profilazione e integrale ricostruzione della navigazione sul Web. I servizi di posta elettronica sono parimenti suscettibili di controlli che possono giungere fino alla conoscenza da parte del datore di lavoro del contenuto della corrispondenza;
- Le informazioni così trattate contengono dati personali anche sensibili riguardanti lavoratori o terzi, identificati o identificabili;
- Grava sul datore di lavoro l'onere di indicare in ogni caso, chiaramente e in modo particolareggiato, quali siano le modalità di utilizzo degli strumenti messi a disposizione ritenute corrette e se, in che misura e con quali modalità vengano effettuati controlli.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Informativa

- All'onere del datore di lavoro di prefigurare e pubblicizzare una *policy* interna rispetto al corretto uso dei mezzi e agli eventuali controlli, si affianca il dovere di informare, comunque, gli interessati.
- Rispetto a eventuali controlli gli interessati hanno infatti il diritto di essere informati preventivamente, e in modo chiaro, sui trattamenti di dati che possono riguardarli.
- Le finalità da indicare possono essere connesse a specifiche esigenze organizzative, produttive e di sicurezza del lavoro, quando comportano un trattamento lecito di dati (art. 4, secondo comma, l. n. 300/1970); possono anche riguardare l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria.
- Devono essere tra l'altro indicate le principali caratteristiche dei trattamenti, nonché il soggetto o l'unità organizzativa ai quali i lavoratori possono rivolgersi per esercitare i propri diritti.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Redazione di una *policy*

- A seconda dei casi, andrebbe ad esempio specificato:
 - se determinati comportamenti non sono tollerati rispetto alla navigazione in Internet (ad es., l'utilizzo di software peer-to-peer), oppure relativamente all'archiviazione, stampa e copia di file nella rete interna;
 - in quale misura è consentito utilizzare, anche per ragioni personali, servizi di posta elettronica o di rete, anche qualora ciò possa avvenire solo da determinate postazioni di lavoro o caselle oppure ricorrendo a sistemi di webmail, indicandone le modalità e l'arco temporale di utilizzo (ad es., fuori dall'orario di lavoro o durante le pause, o consentendone un uso moderato anche durante l'orario lavorativo);
 - quali informazioni sono memorizzate temporaneamente e chi, anche tra gli eventuali soggetti esterni, vi può accedere legittimamente;



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

- se e quali informazioni sono eventualmente conservate per un periodo più lungo, in forma centralizzata o meno;
- se, e in quale misura, il datore di lavoro si riserva di effettuare controlli in conformità alla legge, anche saltuari o occasionali, indicando le ragioni legittime, specifiche e non generiche, per cui verrebbero effettuati e le relative modalità, precisando anche se, in caso di abusi singoli o reiterati, verranno inoltrati preventivi avvisi collettivi o individuali ed effettuati controlli nominativi o su singoli dispositivi e postazioni;
- quali conseguenze, anche di tipo disciplinare, il datore di lavoro si riserva di trarre qualora constati che la posta elettronica e la rete Internet sono utilizzate indebitamente.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Controlli non consentiti

- Le linee guida del Garante individuano alcuni controlli che non sono consentiti, in quanto mediante questi si potrebbe ricostruire minuziosamente l'attività dei dipendenti. Ad esempio:
 - lettura e registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per gestire il servizio e-mail;
 - riproduzione ed eventuale memorizzazione sistematica degli indirizzi o delle pagine web visualizzate dal lavoratore;
 - lettura e registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo;
 - analisi occulta di computer portatili affidati in uso.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Limiti nei controlli

- Secondo la disciplina del Codice privacy, un controllo è lecito solo qualora vengano rispettati i principi di pertinenza e non eccedenza.
- Il datore di lavoro può, tuttavia, adottare eventuali misure che consentano la verifica di comportamenti anomali, ma solo nel caso in cui un evento dannoso o una situazione di pericolo non sia stata impedita mediante la preventiva adozione di accorgimenti tecnici.
- Deve inoltre essere sempre preferito un controllo preliminare su dati aggregati, riferiti all'intera struttura lavorativa o a sue aree, in modo da preservare la riservatezza del singolo pur consentendo lo svolgimento di un'attività di controllo.
- In nessun caso, infine, si potranno esercitare controlli prolungati, costanti o indiscriminati.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Data retention

- Le linee guida del Garante contengono previsioni anche in merito alla conservazione indiscriminata (ovvero: per un tempo indefinito) delle informazioni relative ai comportamenti “elettronici” dei dipendenti, ritenendola illegittima e lesiva della privacy.
- A tal fine, i sistemi software dovrebbero essere programmati e configurati in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente, attraverso ad esempio procedure di sovrascrittura dei file di log (quei file che tengono il diario di tutte le attività di un sistema e dei suoi utenti e servizi), i dati personali relativi agli accessi ad Internet e al traffico telematico, la cui conservazione non sia necessaria.
- In particolare, secondo il Garante, in assenza di particolari esigenze tecniche o di sicurezza, la conservazione temporanea dei dati relativi all’uso degli strumenti elettronici dovrebbe essere giustificata da una finalità specifica e comprovata e limitata al tempo necessario, e predeterminato, a raggiungerla.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Conclusioni

- Secondo la dottrina e la giurisprudenza, gli strumenti elettronici aziendali sono considerati come semplicemente concessi in uso dal datore di lavoro, il quale, peraltro, può prescrivere le policy di utilizzo degli stessi.
- Ciò non toglie che anche il datore di lavoro, però, in caso di necessità di controllo dell'attività dei propri dipendenti, debba compiere necessariamente dei passaggi (soprattutto tesi ad informare il dipendente) e attuare il controllo mediante metodi che consentano, pur nel rispetto delle legittime esigenze di tutela del patrimonio aziendale, il rispetto della privacy del lavoratore e ne impediscano il controllo indiscriminato.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

I contratti dell'informatica

- Possiamo distinguere i contratti “informatici” in due grandi famiglie:
 - Contratti per “oggetti” informatici
 - Contratti per “servizi” informatici
- Bisogna tener presente che la normativa a tutela del consumatore non sempre è applicabile.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

I rischi da “governare” con il contratto

- *Lock-in* verso uno specifico fornitore;
- Affidabilità del fornitore;
- Perdita del proprio patrimonio informativo a seguito di vicende societarie del provider;
- Difficoltà nel determinare il luogo dell’obbligazione e la legge applicabile;
- Difficoltà nella costituzione di elementi di prova per far valere una propria pretesa in giudizio;
- Tutto ciò che riguarda la sicurezza dei dati;
- Tutto ciò che riguarda la business continuity.

Seminario



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Le clausole

- Bisogna predisporre delle clausole contrattuali molto precise, concentrandosi sui seguenti punti (la lista è integrabile):
 - Legge applicabile e foro competente;
 - Service Level Agreement (ovvero garanzie e responsabilità);
 - Prezzo del servizio e scalabilità dello stesso;
 - Misure di sicurezza adottate (backup, disaster recovery, ecc.);
 - Supporto;
 - Formati di esportazione dei dati;
 - Controllabilità dell'operato del fornitore.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

IF

COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE

Seminario

Grazie per l'attenzione (e per la
pazienza)!

Avv. Prof. Pierluigi Perri
E-mail: pierluigi.perri@mpslaw.it
Web: <http://www.mpslaw.it>